



European IPR Helpdesk

Scheda Informativa

Raccolta delle prove

Ottobre 2018¹

Introduzione	2
1. Prove e diritti di PI.....	2
2. Il quadro normativo dell'UE.....	4
2.1 Direttiva 2004/48/CE (Direttiva IPRED).....	4
3. Metodi.....	6
3.1 Monitoraggio.....	6
3.2 Acquisti	6
3.3 Acquisti certificati da notaio	7
3.4 Ispezioni e sequestri	7
3.5 Alle fiere commerciali	8
4. Istigazione a delinquere (<i>entrapment</i>).....	9
Conclusione	9
Informazioni utili	10

¹ Il presente documento è una traduzione della versione originale (in inglese), effettuata da un'agenzia di traduzione esterna all'European IPR Helpdesk. A causa della traduzione, possono esserci discrepanze tra il documento originale e la versione tradotta del documento, nel qual caso prevarrà il documento originale.

Introduzione

La violazione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale (PI) attraverso, tra l'altro, attività di contraffazione e pirateria causa notevoli perdite all'industria, in quanto compromette gli investimenti di imprese in materia di innovazione e *marketing*.

Il *free-riding* sui diritti altrui (ad esempio marchi, brevetti o disegni e modelli) è illegale ai sensi della normativa dell'Unione europea (UE) e della normativa nazionale degli Stati membri. Il presente quadro legislativo fornisce ai titolari di diritti di PI – comprese le persone fisiche, le PMI o le grandi società – gli strumenti per far valere i propri diritti nei confronti dei contraffattori, vale a dire gli strumenti per far cessare le violazioni ed ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di tali violazioni.

Tuttavia, spetta ai titolari dei diritti di PI porre in essere la tutela dei propri diritti e farli valere nei confronti di eventuali contraffattori – è un errore ritenere che soggetti terzi, ad esempio gli uffici nazionali per la proprietà intellettuale, agiscano d'ufficio per conto di essi. A tal riguardo, è importante sottolineare che i titolari di PI sono tenuti ad assumere un ruolo molto attivo nel monitoraggio di eventuali violazioni e nella tutela dei propri diritti.

Per poter far valere i propri diritti di PI, uno dei primi passi da compiere è la raccolta di prove che dimostrino la commissione di una violazione. La sussistenza di prove solide a sostegno della violazione consente di dimostrare (i) che è stata commessa una violazione; (ii) chi è l'autore della violazione e (iii) il danno subito dal titolare del diritto di PI al fine di quantificare l'importo dovuto a titolo di risarcimento danni nell'ambito del successivo procedimento di tutela PI.

La presente Scheda Informativa illustra l'importanza della raccolta di prove ai fini del rispetto dei diritti di PI, fornendo al contempo una panoramica sulla normativa UE che disciplina la raccolta di prove, unitamente ai metodi più rilevanti e noti e ad altri importanti fattori da tenere in considerazione.

1. Prove e diritti di PI

Per prova si intende qualsiasi elemento che, secondo le leggi applicabili, è fornito dalle parti nell'ambito di un procedimento giudiziale per dimostrare all'autorità competente (ad esempio, al giudice) taluni fatti essenziali ai fini della dimostrazione dell'esistenza del proprio diritto e della relativa violazione. Pertanto, le parti di un procedimento utilizzano le prove per dimostrare la verità e, quindi, convincere l'autorità giudicante della veridicità o della correttezza della propria versione dei fatti.

1.1. Tipi di prova

Le prove possono assumere diverse forme: documenti, ad esempio contratti o fatture; dichiarazioni di testimoni, cosiddette dichiarazioni giurate (*affidavit*); nonché oggetti, ad esempio campioni di beni contraffatti. Le prove possono essere classificate in due categorie principali: prove dirette e prove indiziarie.

- **Le prove dirette** provano o smentiscono direttamente un fatto. L'esempio più noto di prova diretta è la testimonianza di un testimone oculare, in cui il testimone descrive ciò che ha visto.
- **Le prove indiziarie o indirette** consistono in elementi circostanziali che provano o smentiscono un fatto collegando tali circostanze con il fatto in questione. Esempi sono oggetti o fotografie.

1.2. Scopo della raccolta di prove

Nel caso di violazione di diritti di PI, le prove svolgono un ruolo fondamentale, tra l'altro, nella dimostrazione di una violazione, nell'identificazione dell'autore di tale violazione nonché nella quantificazione del danno economico causato al titolare del diritto di PI asseritamente violato. Secondo una relazione dell'Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria, *"nei procedimenti in materia di proprietà intellettuale, le misure per ottenere, conservare e divulgare le prove sono strumenti importanti che sostengono il sistema di tutela della proprietà intellettuale. Tali prove sono necessarie per **dimostrare la violazione dei diritti di proprietà intellettuale**, per **identificare i soggetti responsabili della violazione o altrimenti coinvolti nella catena di fornitura**, per sostenere le richieste di porre rapidamente **fine alla violazione** e per provare gli elementi per una **richiesta di risarcimento**"*².

Sebbene le prove svolgano un ruolo fondamentale per dimostrare i fatti durante i relativi procedimenti, sia civili sia penali, occorre tenere presente che le prove sono uno strumento che va utilizzato anche prima dell'avvio di un procedimento. Comunicare, mediante una lettera di diffida³, a un asserito contraffattore la sussistenza di talune prove a carico di quest'ultimo, può essere uno strumento idoneo a convincerlo che il titolare del diritto di PI in questione dispone di elementi significativi che potranno essere utilizzati in un eventuale procedimento. Di conseguenza, il titolare del diritto di PI che utilizza le prove in tale fase precontenziosa può evitare di avviare un procedimento e ottenere in questo modo una soluzione più rapida.

² [Evidence and Right of Information in Intellectual Property Rights, Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria \(2010\).](#)

³ La lettera di diffida è una comunicazione inviata all'asserito autore della violazione, in cui si intima allo stesso di cessare di porre in essere la violazione. Per ulteriori informazioni, v. Scheda Informativa dell'European IPR Helpdesk ["Tutela della proprietà intellettuale: far valere i propri diritti"](#).

2. Il quadro normativo dell'UE

Le prove devono essere conformi alla normativa applicabile e all'interpretazione della stessa fornita dai giudici competenti. La nozione di prova non è armonizzata a livello dell'UE. In generale, spetta ai singoli Stati membri disciplinare la materia e, pertanto, possono sussistere divergenze per quanto riguarda l'ammissibilità delle prove nei vari Paesi.

Esistono tuttavia alcuni strumenti legislativi che armonizzano alcuni aspetti della materia, in particolare il *Regolamento (CE) n. 1206/2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale*⁴ e la *Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (Direttiva IPRED)*⁵.

2.1 Direttiva 2004/48/CE (Direttiva IPRED).

La direttiva UE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (la "Direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale" o "Direttiva IPRED") impone a tutti i paesi dell'UE di prevedere **rimedi e sanzioni efficaci, dissuasivi e proporzionati nei confronti di coloro che pongono in essere attività di contraffazione e pirateria**, e mira a creare un quadro armonizzato per la tutela di titolari di diritti di PI nell'UE. Di conseguenza, tutti gli Stati membri mettono a disposizione dei titolari dei diritti misure simili per poter difendere i propri diritti di PI. Sussistono tuttavia differenze tra le misure effettivamente disponibili a causa delle differenze legislative e nella prassi dei vari Stati membri.

La Direttiva IPRED impone agli Stati membri di mettere a disposizione dei titolari dei diritti alcune misure, tra cui:

- (i) la possibilità di richiedere l'emissione di un'ingiunzione che obblighi l'[asserito] contraffattore a **produrre materiale rilevante** (in taluni casi, anche campioni di prodotti contraffatti e documenti finanziari): tale materiale può rivelare informazioni sulle quantità di prodotti contraffatti venduti o distribuiti e sui profitti realizzati dall'autore della violazione. Tali informazioni sono **cruciali per la determinazione e la quantificazione dei danni o di altri risarcimenti** che il titolare del diritto di PI potrà ottenere dal contraffattore.
- (ii) la possibilità di richiedere l'applicazione di **misure provvisorie (cautelari)** di conservazione degli elementi di prova: ciò consente ai titolari dei diritti di PI di impedire una potenziale distruzione delle prove da parte dell'autore della violazione. I titolari dei diritti di PI possono presentare tale richiesta di misure cautelari

⁴ [Regolamento \(CE\) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale.](#)

⁵ [Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.](#)

anche senza che la parte lesa sia stata sentita (*inaudita altera parte*), il che è particolarmente utile se si considera che alcuni tipi di prove, come i documenti in formato digitale, possono essere distrutti molto rapidamente.

- (iii) il diritto di **ottenere informazioni** dall'autore della violazione e da terzi coinvolti nella produzione e distribuzione, circa l'**origine e la rete di distribuzione dei prodotti e delle attività illecite**: tali informazioni sono essenziali per individuare i soggetti coinvolti nell'attività illecita al fine di agire in giudizio nei confronti degli stessi, nonché per conoscere la portata della violazione che, come illustrato precedentemente, è essenziale per la determinazione e la quantificazione del risarcimento dei danni/altro tipo di risarcimento.

Nel 2017 la Commissione europea ha adottato una comunicazione - guida (*Communication from the Commission to the Institutions on Guidance on certain aspects of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council on the enforcement of intellectual property rights*)⁶ che chiarisce le disposizioni della Direttiva IPRED in caso di interpretazioni divergenti nei distinti paesi dell'UE. Gli orientamenti si basano sulle sentenze della Corte di giustizia dell'UE e sulle *Best Practice* degli Stati membri e chiarisce alcune interpretazioni divergenti, che potrebbero essere collegate al campo di applicazione della stessa, alle norme sull'acquisizione e la conservazione delle prove, alle ingiunzioni o alla determinazione ed al calcolo dei danni.

In particolare, la Commissione europea raccomanda agli Stati membri:

- **di non limitare la divulgazione di documenti finanziari alle infrazioni su scala commerciale** (come avviene invece in alcuni paesi, ad esempio Germania e Spagna), ma piuttosto richiedere ai convenuti in tutti i casi di procedimenti in materia di PI di fornire tale tipo di informazioni, che è di fatto essenziale per determinare se l'infrazione abbia o meno portata commerciale.
- **I provvedimenti che impongono ispezioni e sequestri** dovrebbero essere **disponibili ai sensi del diritto nazionale in modo semplice, economico e rapido**.
- **Occorre aggiornare le disposizioni relative alle ispezioni e al sequestro di computer.**
- **Occorre chiarire il diritto d'informazione e le norme sulla protezione e conservazione dei dati personali** poiché, in alcuni paesi, i titolari dei diritti di PI non possono accedere all'identità dell'autore della violazione a causa di norme sulla protezione dei dati personali che impediscono la divulgazione degli stessi.

⁶ [Comunicazione della Commissione alle istituzioni sugli orientamenti relativi a taluni aspetti della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.](#)

- Dovrebbero essere previste **sanzioni generali** in caso di inosservanza delle disposizioni [di un'autorità competente].

3. Metodi

Il successo di qualsiasi iniziativa di *enforcement* dipende da diversi fattori, tra cui il tipo di prove fornite dal titolare del diritto di PI e il modo in cui le prove sono state raccolte. Esistono diversi modi di raccolta delle prove, tra cui quelli indicati nel prosieguo. Anche se taluni metodi possono sembrare piuttosto semplici da mettere in pratica, è essenziale conoscere le specificità giuridiche delle iniziative di tutela per capire quale metodo di raccolta delle prove sia il più adatto e come debba essere posto in essere. Di conseguenza, **è necessario richiedere assistenza professionale** ⁷ a tal fine.

3.1 Monitoraggio

La grande espansione di Internet negli ultimi anni ha creato nuove opportunità, ma anche nuove minacce per le imprese. Di conseguenza, le aziende dovrebbero approfittare di tali opportunità monitorando, al contempo, il comportamento dei contraffattori che cercano di trarre vantaggio dal loro successo *online*.

Il monitoraggio *online* delle violazioni, che può essere effettuato grazie al crescente numero di tecnologie disponibili e ai servizi di società specializzate, è una parte essenziale della strategia per far rispettare la PI di qualsiasi impresa⁸. Inoltre, le informazioni raccolte attraverso attività di monitoraggio hanno un notevole valore intrinseco in quanto possono essere utilizzate come prova in futuro. Pertanto, si raccomanda vivamente di trarre il massimo profitto dalle attività di monitoraggio, memorizzando in modo sistematico tutte le informazioni e i dati pertinenti raccolti attraverso il processo stesso, affinché siano facilmente disponibili nel caso in cui, in futuro, si renda necessario il loro utilizzo come elementi di prova.

3.2 Acquisti

Un modo molto semplice di raccogliere prove di merci contraffatte consiste nell'**acquistare gli asseriti prodotti contraffatti** e utilizzarli come prove unitamente a tutti i documenti relativi alla vendita, compresi scontrini e fatture. Attualmente, con la crescente popolarità degli acquisti *online*, i titolari di diritti di PI dovrebbero monitorare i siti di *e-commerce* dal momento che gli stessi sono diventati il canale di distribuzione più comune di prodotti contraffatti. Si

⁷ Per ulteriori informazioni su come trovare un professionista esperto in materia di proprietà intellettuale, v. Guida dell'European IPR Helpdesk su "[10 passi per trovare un professionista della proprietà intellettuale adatto](#)".

⁸ Per ulteriori informazioni, v. Scheda Informativa dell'European IPR Helpdesk "[Tutela della proprietà intellettuale: far valere i propri diritti](#)".

raccomanda inoltre di raccogliere prove da tali siti. Al fine di raccogliere le prove, si suggerisce di creare un conto sul sito in cui sono state rilevate le merci contraffatte e di procedere all'acquisto di un campione nonché di conservare diligentemente tutti i documenti relativi all'acquisto, quali fatture e documenti di spedizione, al fine di dimostrare l'origine della merce (ossia il luogo di stabilimento del venditore) e i relativi canali di distribuzione.

Tali prove possono essere utili sin dalla stessa fase preliminare di tutela dei diritti di PI: copie dei documenti pertinenti possono essere allegate alle lettere di diffida ovvero alle richieste di rimozione di contenuti (*take-down*). L'utilizzo di prove in una fase iniziale può rafforzare la posizione e la credibilità dei titolari dei diritti, dissuadendo così gli autori della violazione dal continuare l'attività contraffattoria.

3.3 Acquisti certificati da notaio

Un acquisto certificato da notaio consiste in un acquisto in cui un notaio è presente per certificare che l'acquisto di un determinato prodotto ha avuto luogo, dove ha avuto luogo (indirizzo dello stabilimento del venditore) e quando ha avuto luogo. Gli acquisti certificati da notaio sono possibili anche quando la merce è venduta *online*. In questo caso, il titolare del diritto può acquistare la merce *online* da solo e utilizzare l'indirizzo dello studio notarile come indirizzo di consegna. La merce contraffatta sarà ricevuta presso lo studio del notaio, il quale certificherà l'avvenuto acquisto e la ricezione della merce.

Sebbene l'acquisizione di prove mediante notaio ai fini della tutela di diritti di PI non sia di solito richiesta per legge nell'UE, in alcuni casi può essere consigliata al fine di fornire un sostegno supplementare alle iniziative di tutela di diritti di PI. Le prove certificate da notaio hanno un alto grado di certezza, che dovrebbe essere valutato positivamente dal giudice incaricato di risolvere la controversia tra le parti, grazie alla certificazione di pubblica fede fornita dal notaio. Inoltre, tali prove sono solitamente molto complete e presentate correttamente.

3.4 Ispezioni e sequestri

Le ispezioni e i sequestri nell'ambito della tutela dei diritti di PI consistono in perquisizioni, spesso a sorpresa. Tali ispezioni sono condotte dalle forze di polizia presso i locali dell'asserito contraffattore. Lo scopo di tali ispezioni consiste nel verificare che l'asserito contraffattore sia effettivamente in possesso delle merci contraffatte, nonché nel confiscare le merci che saranno utilizzate successivamente come prova nell'ambito di un procedimento giudiziario.

Di norma, affinché sia posta in essere un'iniziativa siffatta, il titolare del diritto asseritamente violato deve esporre una denuncia penale affinché l'autorità competente possa emettere un provvedimento che autorizzi l'ispezione.

Laddove le ispezioni e i sequestri siano svolti nell'ambito di un procedimento penale, le prove raccolte possono essere utilizzate anche in procedimenti civili al fine di provare la contraffazione e per determinare e quantificare i danni e il relativo risarcimento dovuto dal contraffattore.

3.5 Alle fiere commerciali

Le fiere commerciali sono il riflesso del mercato⁹ e quindi un luogo per individuare violazioni di diritti di PI. Alle fiere, i titolari dei diritti di PI possono ottenere prove supplementari rispetto a quelle che otterrebbero attraverso il sito *web* o i negozi fisici dei contraffattori¹⁰.

Si consiglia vivamente di controllare l'elenco *online* degli espositori prima di una fiera, al fine di prepararsi per eventuali iniziative. Laddove in occasione di una fiera si individuino prodotti contraffatti (ad esempio a seguito di un controllo degli elenchi *online*, monitorando la manifestazione alla ricerca di potenziali contraffattori, ovvero per caso durante la fiera), il titolare dei diritti di PI dovrebbe procedere immediatamente a raccogliere prove della suddetta contraffazione. Tali prove possono essere acquisite raccogliendo opuscoli e cataloghi presso lo *stand* interessato, fotografando¹¹ i prodotti contraffatti presso lo *stand* del contraffattore e inviando un ordine per l'acquisto dei prodotti contraffatti. In caso di dubbi, è utile chiedere consiglio all'organizzatore della fiera su come procedere alla raccolta delle prove. Molte fiere hanno un programma di sostegno in casi siffatti e forniscono consulenza o supporto pratico.

Tali prove possono essere utilizzate nell'ambito di successive iniziative giudiziali. Pertanto è necessario ricevere consulenza legale in tale fase, poiché non tutti gli elementi di prova hanno la stessa validità e rilevanza dinanzi all'autorità giudiziaria.

Inoltre, le prove raccolte possono essere utilizzate immediatamente anche prima dell'inizio della fiera. Tuttavia, la raccolta di prove durante la fase di allestimento della fiera potrebbe essere rischiosa ed è possibile che le prove non possano essere utilizzate successivamente. Pertanto, se un'iniziativa di questo tipo risulti necessaria, si consiglia di richiedere il parere dell'organizzatore della fiera per ottenere la relativa autorizzazione.

Gli organizzatori di fiere, di norma, prevedono talune clausole nelle condizioni generali e nei contratti di *stand* e offrono altresì consulenza e assistenza in casi concreti. Tuttavia essi di solito non possono allertare né escludere un espositore senza preavviso. Solo i titolari dei diritti di PI possono intraprendere le opportune iniziative. È opportuno ribadire che i diritti di PI sono diritti territoriali e che i diritti rivendicati devono essere sempre protetti nel paese in cui ha luogo la fiera per consentire lo svolgimento di iniziative legali. I sequestri da parte di autorità pubbliche, come la polizia o le dogane di cui sopra possono essere richiesti anche

⁹ Per ulteriori informazioni sulla raccolta di prove in occasione di fiere commerciali, v. Scheda Informativa dell'European IPR Helpdesk "[La gestione della proprietà intellettuale nelle fiere](#)" e la Scheda Informativa sulle "[Considerazioni sulla PI per gli organizzatori di fiere commerciali](#)".

¹⁰ Questa sezione è stata sviluppata in collaborazione con la European Exhibition Industry Alliance e la European Major Exhibition Centres Association.

¹¹ È possibile che sia necessario chiedere un'autorizzazione ufficiale agli organizzatori della fiera, dal momento che potrebbe sussistere un divieto di fotografare all'interno dei locali della fiera e il proprietario dello *stand* potrebbe adottare misure per impedire che siano scattate fotografie.

durante una fiera commerciale e costituiscono uno strumento efficace per raccogliere prove, ma richiedono comunque un'iniziativa in sede penale.

4. Istigazione a delinquere (*entrapment*)

L'*entrapment* consiste in una pratica per mezzo della quale un'autorità preposta all'applicazione della legge induce qualcuno a commettere un reato che altrimenti non avrebbe commesso. Nei casi di PI, ciò si verifica quando, ad esempio, l'autorità giudiziaria istiga il presunto autore della violazione a commettere una violazione di diritti di PI al fine di raccogliere prove per dimostrare la violazione stessa. Un esempio potrebbe consistere nel chiedere a un soggetto di fornire una copia senza licenza di un *software*, il che costituisce una violazione del diritto d'autore. In casi siffatti, l'autore della violazione può eccepire di essere stato istigato a delinquere (*entrapment defence*) e tali prove possono essere inammissibili.

Conclusione

La tutela dei diritti di PI da parte dei titolari è essenziale per l'ottimizzazione del valore dei beni immateriali. Le iniziative di tutela e difesa dei propri diritti di PI sono questioni private per un'azienda che devono essere attentamente e strategicamente esaminate.

La raccolta di prove è una parte essenziale del processo di tutela e i titolari dei diritti di PI devono essere consapevoli dei diversi metodi disponibili e di come le leggi applicabili possano essere di aiuto in tale senso.

Infine, è opportuno ricordare che, sebbene non si debbano sottovalutare le minacce poste dalle nuove tecnologie e da avidi contraffattori, i titolari di diritti di PI possono e devono beneficiare dell'odierna evoluzione tecnologica e dei relativi progressi giuridici come arma contro coloro il cui modello di *business* si basa sulla violazione di diritti altrui.

Informazioni utili

Per ulteriori informazioni, si veda anche:

- Scheda Informativa su "[Due diligence IP: valutazione del valore e dei rischi dei beni immateriali](#)", disponibile in inglese.
- Scheda Informativa su "[Difendere e far rispettare la proprietà intellettuale](#)", disponibile in inglese.
- Scheda Informativa su "[La gestione della proprietà intellettuale nelle fiere](#)", disponibile in inglese.
- Scheda Informativa su "[Considerazioni sulla PI per gli organizzatori di fiere commerciali](#)", disponibile in inglese.
- [Evidence and Right of Information in Intellectual Property Rights](#), Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria (2010).
- [Comunicazione della Commissione alle istituzioni sugli orientamenti relativi a taluni aspetti della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.](#)

CONTATTI

Per commenti, suggerimenti o ulteriori informazioni si prega di contattare:

European IPR Helpdesk
c/o infeurope S.A.
62, rue Charles Martel
L-2134, Lussemburgo

E-mail: service@iprhelphelpdesk.eu
Telefono: +352 25 22 33 - 333
Fax: +352 25 22 33 - 334



© istockphoto.com / Dave White

A PROPOSITO DELLO EUROPEAN IPR HELPDESK

L'European IPR Helpdesk è un servizio volto ad accrescere la consapevolezza sulle questioni relative alla proprietà intellettuale (PI) e ai diritti di proprietà intellettuale (DPI), fornendo informazioni, primo supporto e formazione su questioni di PI ai partecipanti attuali o potenziali ai progetti finanziati dall'UE. Inoltre, l'European IPR Helpdesk offre un supporto in materia di PI alle PMI dell'UE per negoziare o concludere accordi di collaborazione transnazionali, in particolare attraverso l'Enterprise Europe Network. Tutti i servizi sono gratuiti.

Helpline: il servizio di Helpline risponde alle domande su questioni di PI entro 3 giorni lavorativi. Contattateci registrandovi sul nostro sito – www.iprhelphelpdesk.eu – oppure tramite telefono o fax.

Sito web: Sul nostro sito web è possibile trovare informazioni complete e documenti utili sui diversi aspetti della gestione della PI e dei DPI, con particolare riguardo a domande specifiche sulla PI nel contesto dei programmi finanziati dall'UE.

Newsletter e Bollettino: Tenetevi aggiornati sulle ultime news sulla PI e consultate articoli di esperti e Casi di Studio iscrivendovi alla nostra newsletter e al Bollettino.

Formazione: Abbiamo predisposto un catalogo di formazione che si compone di nove diversi moduli. Se siete interessati ad organizzare una sessione con noi, inviateci semplicemente una mail al seguente indirizzo training@iprhelphelpdesk.eu.

AVVISO DI NON RESPONSABILITÀ

L'European IPR Helpdesk opera come progetto finanziato nell'ambito del programma di ricerca e innovazione dell'Unione Europea Horizon 2020 con contratto convenzione di sovvenzione (Grant Agreement) No 641474. Esso è gestito dall'Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese della Commissione Europea (EASME), con orientamenti di policy forniti dal Direttorato Generale del Mercato Interno, Industria e Imprenditoria della Commissione Europea.

Anche se questo documento è stato predisposto con il supporto finanziario dell'Unione europea, il suo contenuto non può essere considerato come posizione ufficiale dell'EASME o della Commissione europea. Né EASME né la Commissione europea o qualsiasi altro soggetto intermediario dell'EASME o della Commissione europea sono responsabili dell'uso che possa essere fatto di questo contenuto.

Nonostante l'European IPR Helpdesk concentri i propri sforzi nel fornire servizi di alta qualità, non è possibile garantire l'esattezza o l'integrità dei contenuti di questo documento e i membri del consorzio dell'European IPR Helpdesk non possono essere considerati responsabili di qualsivoglia uso sia fatto di queste informazioni.

Non si può ritenere che i servizi forniti dall'European IPR Helpdesk costituiscano un parere legale o forniscano consulenza in alcuna forma.

© Unione Europea (2018)